

IPOTESI CONTRATTO REGIONALE
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17

Il giorno 24 del mese di agosto dell'anno 2016, nei locali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Via Fattori 60 Palermo, ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica ed i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL e GILDA-UNAMS.

LE PARTI

parte pubblica e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL comparto scuola

CONCORDANO

A) - Disponibilità personale docente

I posti e gli spezzoni orari derivanti dalle modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto unitamente ad altri posti disponibili per l'intero anno scolastico (esoneri, semi-esoneri, part-time, comandi, etc.) costituiranno, insieme all'organico di potenziamento, il quadro delle disponibilità complessive provinciali.

Fra le disponibilità rientrano anche quelle relative ai progetti nazionali previsti dalla Legge 107/2015 nella misura e per le finalità indicate dal MIUR.

Resta ferma la prosecuzione, nel limite consentito, delle attività di contrasto alla dispersione.

Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie sono prioritariamente utilizzati, a domanda, come indicato dall'art. 6 ter dell'ipotesi del CCNI 15/6/2016, i docenti del potenziamento che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del DM 8del 31/01/2011, purché tale utilizzo non comporti un aggravio per l'erario, nonché i docenti delle classi A031, A032 e A077 ed i docenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera q, laddove tali classi di concorso siano in esubero a livello provinciale.

Nella fase di riagggregazione delle cattedre e comunque prima del termine per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, di cui alla nota dell'Amministrazione centrale prot.19976 del 22/7/2016, il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova riagggregazione della cattedra ai fini di renderla più funzionale. Ove possibile, quest'ultima operazione verrà effettuata al termine delle operazioni di rientro, anche su spezzoni, nella scuola di precedente titolarità.

E' possibile, previa valutazione degli Ambiti Territoriali, su esplicita richiesta delle istituzioni scolastiche e con il consenso del docente interessato, costituire nelle aree interne cattedre anche su tre comuni.

Il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità iniziale verrà reso noto tramite affissione all'Albo degli Uffici territoriali, sui siti web istituzionali e con preventiva informazione alle OO.SS.

Gli stessi Uffici pubblicheranno successivamente il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione.

B) - Scadenza, presentazione domande e criteri di articolazione delle utilizzazioni

Al fine di assicurare le disponibilità acquisite in organico di fatto a docenti a tempo indeterminato richiedenti l'utilizzazione su sedi e posti della Regione Sicilia, le operazioni di utilizzazione ed assegnazione

provvisoria si svolgeranno successivamente all'acquisizione a sistema di tutti i posti, compresi quelli in deroga per il sostegno.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità potrà produrre domanda di utilizzazione, entro 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

In presenza di posti di insegnamento vacanti e disponibili di scuola carceraria ed in assenza di altro personale docente fornito di specifico titolo di specializzazione, ferma restando la conferma delle utilizzazioni dell'anno precedente, i docenti titolari su posti comuni possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per tali posti.

I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità, ad esclusione delle operazioni di rientro nell'istituto di attuale titolarità, che, comunque, avverranno, a domanda, e potranno essere effettuate in qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

C) – Utilizzazione e assegnazioni provvisorie insegnanti di sostegno

Il docente assunto a tempo indeterminato, in servizio su posti di sostegno, ove si verificassero lunghe assenze degli alunni diversamente abili presenti nelle classi assegnate, sarà utilizzato dal dirigente scolastico preferibilmente all'interno delle medesime classi e in subordine nell'ambito della stessa istituzione scolastica in attività di sostegno o in altre attività deliberate dal Collegio dei docenti all'interno del Piano annuale delle attività dell'Istituzione scolastica coerenti con il proprio profilo professionale. In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti.

Nell'ambito delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali potranno attribuire posti di sostegno a docenti titolari su posto comune che non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria su posto comune, dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

I termini e le modalità di presentazione della disponibilità ad essere assegnati su posto di sostegno saranno stabiliti con apposita nota da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

In caso di trasferimento dell'alunno in altra scuola, il docente potrà, a domanda, essere utilizzato nella nuova scuola per garantire la continuità didattica.

Il docente con incarico a tempo determinato, per l'intero orario di cattedra/posto, nel caso di trasferimento dell'alunno, dovrà seguire l'alunno nella nuova sede nell'ambito dello stesso comune o comuni limitrofi purché dello stesso distretto. Per le aree metropolitane l'operazione avverrà nell'ambito dello stesso distretto.

Qualora l'alunno venga trasferito in altro distretto o si ritiri, il docente con contratto a tempo determinato potrà essere utilizzato, per motivate necessità, nel distretto ove è compresa la scuola di servizio ovvero nell'ambito del comune di servizio nel caso che il comune comprenda più distretti; ciò sempre che nella scuola non ci siano specifiche esigenze.

D) - Scambio di posto (personale docente, educativo ed A.T.A.)

1) Scambio di posto fra coniugi

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria e comunque entro l'inizio delle lezioni, saranno disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi di fatto (la cui stabilità

risulti da certificazione anagrafica) a condizione che entrambi appartengano allo stesso ordine e grado nonché alla stessa classe di concorso o alla stessa tipologia di posto.

Le domande dovranno essere presentate entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dei movimenti di ogni ordine e grado.

Tale scambio potrà essere disposto all'interno degli ambiti della stessa provincia. Nei casi in cui lo scambio interessa ambiti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli Uffici competenti che le esamineranno di concerto.

2) Scambio di posto fra docenti titolari dello stesso insegnamento

Al di fuori della suddetta ipotesi, lo scambio potrà essere richiesto, per il solo anno scolastico 2016/17, anche da docenti titolari dello stesso insegnamento che abbiano prodotto domanda e non abbiano ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

Gli Uffici Territoriali, nel pubblicare le graduatorie, dovranno indicare, per le domande non accolte, la tipologia di posto o cattedra del docente che ha presentato la domanda, la scuola di titolarità e la provincia di provenienza.

I docenti interessati allo scambio di sede potranno presentare domanda, congiuntamente, sia all'A.T. della provincia di destinazione, che a quello di titolarità, per chiedere di attivare lo scambio di posto/cattedra con l'altro docente la cui domanda non è stata soddisfatta.

In presenza di più aspiranti allo scambio con lo stesso unico docente di altra provincia, l'Ambito Territoriale terrà conto del punteggio assegnato a ciascuno nella domanda di assegnazione provvisoria.

E) - Utilizzazione e assegnazioni provvisorie Direttori dei servizi generali ed amministrativi

Fermo restando la necessità di assicurare preventivamente la copertura di tutti i posti disponibili in organico di diritto, compresi i posti previsti nei C.P.I.A., si conferma quanto segnalato dal MIUR nella nota prot.21353 del 3/8/2016:

“Al fine di evitare che i DSGA in esubero siano utilizzati, ai sensi del d.lgs 165/2001 e ss., in altra provincia, è necessario procedere secondo i criteri riportati di seguito affinché il maggior aggravio del personale a disposizione sia compensato dalle modalità operative indicate

1. Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate non si procede ad alcun abbinamento e il personale è utilizzato secondo i criteri del CCNI sulle utilizzazioni;
2. Nelle province nelle quali l'esubero di personale è inferiore alle scuole sottodimensionate, si procede all'abbinamento delle scuole nel limite del numero dei DSGA in esubero da riassorbire;
3. Nelle province nelle quali non vi è esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate, ognuna, a DSGA di ruolo, già in servizio in istituzione scolastica normodimensionata”.

Le scuole sottodimensionate, da abbinare, saranno individuate dagli Uffici Territoriali secondo principi di viciniorietà, tipologia e complessità.

Resta ferma l'utilizzazione dei DSGA senza sede, nelle istituzioni scolastiche dove si verifichi l'assenza del titolare prevedibilmente fino al termine dell'anno scolastico 2015/16.

Nei casi di urgenza e necessità sarà possibile, a seguito di valutazione dell'Ufficio Territoriale competente, previa consultazione con le OO.SS., l'utilizzo dei DSGA senza sede anche per assenza del titolare per un periodo uguale o superiore a 30 giorni.

Il servizio già prestato negli ambiti territoriali, in posizione di utilizzato sarà considerato, a parità di punti, titolo di precedenza.

F) - Conclusioni

Si evidenzia che "in ogni caso, dall'attuazione dei precedenti criteri individuati nel presente contratto integrativo regionale, non deve in nessun caso derivare una disponibilità di posti che possa eccedere i limiti delle risorse stanziare annualmente dal MIUR", così come indicato all'art. 1, comma 3 dell'Ipotesi di CCNI sottoscritto il 15/06/2016.

Le parti si riservano di riaprire la contrattazione a seguito di eventuali disposizioni innovative.

**Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte**

FLC CGIL-Scuola –

CISL-Scuola –

UIL Scuola –

SNALS-CONFALS –

GILDA-UNAMS –